

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 256

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 luglio 2003)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
E TUTELA DEI LAVORATORI

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
DIVISIONE V^A

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14.7.1997, un regolamento-quadro per l'estensione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, in applicazione dell'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del suddetto regolamento, nonché dalle specifiche disposizioni di legge regolanti il settore del servizio di riscossione dei tributi (art.63, comma 7, del D. Lgs.13 aprile 1999,n.112), le organizzazioni sindacali del predetto settore hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali, del relativo contratto collettivo del 12 dicembre 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detto settore.

Il deposito del suddetto contratto è stato, altresì, accompagnato da una nota tecnica esplicativa nella quale è stato rappresentato il particolare regime di finanziamento che regola le erogazioni poste a carico del Fondo; la previsione dell'intervento, in via straordinaria, del Fondo medesimo, attraverso l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito per un periodo di 60 mesi ed i criteri di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte di ciascuna azienda concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

In tale nota è stato, altresì, specificato che il Fondo di solidarietà si rivolge ad una platea di circa 13.000 unità.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, illustrare sinteticamente la disciplina normativa alla base dell'istituzione del Fondo di cui trattasi.

L'art.1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n.337 ha delegato il Governo ad emanare, per il personale del settore dei concessionari della riscossione, norme per la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione con le modalità del sopra richiamato art.2, comma 28, della legge n. 662/96; in attuazione di tale delega, l'art. 63, comma 7, della legge 13 aprile 1999, n. 112, ha stabilito che le sopra citate misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, compresa l'attività di formazione, sono attuate in conformità del già citato regolamento quadro n. 477 del 1997.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 337/98 l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, infine, stabilito che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, sia utilizzato in modo frazionato, per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001, con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Essendo intervenuti, al riguardo, gli accordi sindacali del 28 febbraio e 4 aprile 2002 tra le parti firmatarie del citato accordo 12 dicembre 2001 in merito all'utilizzazione del suddetto avanzo patrimoniale in favore dell'istituendo Fondo di

solidarietà, è stato emanato il decreto 13 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si è disposto che l'avanzo patrimoniale pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, tramite un'assegnazione annua di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, per un periodo non inferiore a sei anni.

Conseguentemente, le parti firmatarie del contratto collettivo del 12 dicembre 2001 hanno provveduto, con l'accordo sindacale sottoscritto il 15 novembre 2002, ad aggiornare il suddetto contratto collettivo, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà.

Successivamente al deposito del predetto accordo del 15 novembre 2002, si è provveduto quindi a redigere il presente schema di provvedimento, redatto in quindici articoli, secondo i criteri generali disposti dal regolamento – quadro D.M. n. 477/97.

In data 25.11.2002 lo schema in questione è stato sottoposto alla preventiva valutazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 12 dicembre 2001.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS, in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n.477/97, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112" (comma 1).

Il Fondo persegue la finalità di attuare interventi che favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori del settore ovvero realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti del personale in servizio alla data del 31.12.2000.

Il Fondo, dotato di una propria autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (art. 1, comma 2), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma 4 e 1, e 1, comma 2, lett. f) del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati

dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal regolamento quadro n.477/97. L'avvicendamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del regolamento individua, nell'ambito ed in connessione dei processi di cui al precedente art.2 dell'emanando provvedimento, la tipologia di prestazioni del Fondo, distinguendo due tipi di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità, prevista dal regolamento quadro, di fronteggiare, attraverso lo strumento normativo, situazioni di eccedenze di personale transitorie (**intervento in via ordinaria**); ovvero di intervenire con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art.2, comma 28, della legge n.662/96, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro di processi di ristrutturazione, caratterizzati da un esubero strutturale di addetti al fine di agevolarne l'esodo (**intervento in via straordinaria**).

L'erogazione degli assegni straordinari può, altresì, avvenire in un'unica soluzione, su richiesta del lavoratore.

Si ritiene opportuno esplicitare l'esatta nozione di "contribuzione correlata".

Si evidenzia, infatti, che l'art. 2, comma 28, della già citata legge n. 662/96, nonché l'art. 1, punto 2, lettera c) del decreto interministeriale n. 477 – anch'esso già richiamato – fanno espresso riferimento alla “contribuzione figurativa”, che attiene alla fattispecie di accrediti di anzianità contributiva non sorretti dal correlato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ma coperti con l'imputazione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei medesimi contributi, a cura dell'Istituto previdenziale.

Il rapporto che intercorre tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e l'istituendo Fondo di solidarietà ha un ruolo di relazione interna, rispetto all'INPS, formale e sostanziale che lo connota quale rapporto di provvista.


Poiché la formulazione del regolamento in esame attiene a tale rapporto, non si è usata la locuzione “contribuzione figurativa” perché riferita al rapporto esterno, bensì, appunto, “contribuzione correlata” essendo quest'ultima formalmente e sostanzialmente attribuita.

Detto strumento è riconducibile alla finalità, prevista dal regolamento quadro, di fronteggiare attraverso lo strumento normativo finalizzato all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, situazioni caratterizzate da un esubero strutturale di addetti (intervento in via straordinaria).

L'erogazione degli assegni straordinari è prevista per un periodo massimo di 60 mesi (comma 3).

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo, relativamente agli interventi in via ordinaria, attraverso una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini della determinazione dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza.

Il regolamento in questione prevede, altresì, la prefigurazione di un contributo addizionale, in misura non superiore all'1,50%, posto a carico del datore di



lavoro in caso di ricorso ai predetti interventi istituiti, rapportato all'entità ed alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati.

Nel caso di intervento in via straordinaria, per fronteggiare situazioni di esubero strutturale di addetti, è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento quadro n. 477/97, e commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

L'obbligo di versamento dei predetti contributi è sospeso (comma 4) in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal già citato decreto interministeriale 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art.81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede un'assegnazione annua pari a 97.868.582,38 euro all'istituendo Fondo di solidarietà, da parte del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377.

Il comma 6 disciplina i casi in cui il Fondo di solidarietà richiede il versamento dei contributi, previsto nei precedenti commi 1 e 3 dell'articolo in esame.

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine alla ripartizione percentuale, prevista in via generale, dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale tra le forme di intervento ordinario e straordinario, del Fondo di solidarietà.

I commi da 9 a 11 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo.

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale, che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore, nonché le norme di legge in quanto applicabili (legge 223/91).

Il successivo art. 8, norma anch'essa a contenuto procedurale, richiama i criteri posti dall'art. 5 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'individuazione dei lavoratori in esubero, e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'art.9 detta i criteri per la utilizzazione, da parte di ciascuna azienda, dell'assegnazione di cui al precedente art.6.

Al suddetto fine il comma 2 di tale articolo stabilisce che viene presa in considerazione la contribuzione media del triennio 1999-2001 versata all'assicurazione generale obbligatoria da tutte le aziende di cui al precedente art.2, raffrontata con quella versata, per lo stesso periodo ed allo stesso titolo, da ciascuna azienda. Il rapporto percentuale che si ottiene dalla predetta operazione costituisce, per ciascuna azienda, il plafond massimo fruibile dell'assegnazione prevista dal precedente art.6.

L'art. 10 prevede l'accesso delle aziende alle prestazioni ordinarie del Fondo, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande (comma 2); di proporzionalità delle prestazioni, rispetto all'assegnazione spettante (comma 3); di turnazione, fatto salvo l'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza (comma 6).


L'art. 11, distintamente per le due tipologie di intervento ordinario, fissa i criteri e le misure delle prestazioni; sancisce il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; determina il versamento del contributo figurativo, nei casi in cui esso sia dovuto.

I criteri applicabili in caso di intervento ordinario sono previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: sia nell'ipotesi di finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione del personale sia nell'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

La misura della prestazione nel caso di intervento straordinario (esuberanti strutturali) è indicata ai commi 9 e 10.

I successivi commi dettano regole in materia di contribuzione correlata.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività



lavorative prestate, in costanza di fruizione dell'assegno medesimo, in favore di altri soggetti destinatari delle norme contenute nel provvedimento di cui si tratta.

Tale principio è contenuto nell'art. 12 che determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art. 13 dispone che venga salvaguardato il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Chiudono il regolamento gli artt. 14 e 15, concernenti rispettivamente al termine di durata del Fondo ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del più volte richiamato D.M 27 novembre 1997, n. 477.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art. 17, comma 3;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

VISTO l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale,

Luca De

per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997;

VISTO l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

VISTO il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

VISTI i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n.377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958,

e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;

VISTO, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà disciplinato dal presente regolamento;

SENTITE, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003 ;

RITENUTO di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realtà, la predetta funzione e che la medesima è già stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che ciò abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

(Costituzione del Fondo)

1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 » .

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Art. 2

(Finalità del Fondo)

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),

interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

(Amministrazione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per più di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

L. 11/2

Art. 4

(Compiti del Comitato amministratore del Fondo)

1. Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.



Art. 5

(Prestazioni)

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

1. 15

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:

- a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
- c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Art. 6

(Finanziamento)

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella



misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b).

5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.

6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, così come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri

datori di lavoro.

b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualità.

7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);

b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);

c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

(Accesso alle prestazioni)

I. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a

strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

- c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
- d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8

(Individuazione dei lavoratori in esubero)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento,



concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto, il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art.5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

(Criteri di utilizzazione delle assegnazioni)

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.



3. il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Art. 10

(Criteri di precedenza e turnazione)

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11

(Prestazioni: criteri e misure)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

L. 11 e

Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.


4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioè $1/360^\circ$ della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato, per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.



9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995,

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

L. 11/2

(Cumulabilità della prestazione straordinaria)

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 13

(Contributi sindacali)

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Art. 14

(Scadenza)

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della



riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.


Art. 15
(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Il 12 dicembre 2001 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA
SINDART


premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477;

ASCOTRIBUTI FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA SINDART
[Handwritten signatures and initials for each organization]

- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

si è convenuto quanto segue:





The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the page, some appearing to be initials or full names in cursive script. The signatures are located in the lower half of the page, below the text of the agreement.

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Art. 2



Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:



- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.




Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

12.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large circular signature at the bottom center, a signature to its right, and several smaller initials or signatures at the top and left. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;


b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:



- a) di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art 2;
- b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'AGO;
- c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all'AGO, anche a detto speciale Fondo;



a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.


5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3.



Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, destinata anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art.5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L'ammontare della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui al l'art.4, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall'eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.
2. L'ammontare complessivo della assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e l'erogazione annua in favore del fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.
3. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.
 - b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.
5. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:






- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art 5, comma 1, lett. a, n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.



Art.7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:


- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle suddette procedure, l'accesso alle prestazioni previste nella presente lett.c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrando tra quelle individuate all'art.2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera c) che precede.



2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).



4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.



Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero



1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui al precedente art.5, comma 3, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.



Art. 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni


1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di decadenza dall'usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.



Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione


1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruitive tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.



Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui



non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;


2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.



11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.


12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta Legge.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.



Art. 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2 o di aziende da essi controllate nonché di altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno




medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

↳
  

Art. 13

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.


Handwritten signatures and initials, including a large circular stamp or signature.

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

Art. 14

Scadenza



1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente accordo, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all'art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.



Art. 15

Norme finali



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp or seal that is partially obscured by the signature's strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial stroke.

Art. 16

Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b) e c).
2. Il presente accordo viene depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.



Il 12 dicembre 2001 in Roma

tra


l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

UGL ESATTORIALI

premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477;

ASCOTRIBUTI





UGL ESATTORIALI



- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

si è convenuto quanto segue:




Art. 1

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112 » .

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Art. 2


Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:


- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.




Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo

12.



Art. 5

Prestazioni

I. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;



b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:


- a) di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art 2;
- b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'AGO;
- c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all'AGO, anche a detto speciale Fondo;



a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.


5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3.

A handwritten signature consisting of a small, stylized mark on the left and a longer, more fluid signature on the right.A handwritten signature in cursive script, appearing to be a single name.A large, stylized handwritten signature, possibly a monogram or a name written in a highly decorative cursive style.

Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, destinata anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art.5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L'ammontare della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui all'art.4, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall'eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.
2. L'ammontare complessivo della assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e l'erogazione annua in favore del fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.
3. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.
 - b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.
5. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:




- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art 5, comma 1, lett. a, n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.



Art.7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:


- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle suddette procedure, l'accesso alle prestazioni previste nella presente lett.c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art.2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera c) che precede.



2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).


4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.



Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero


1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui al precedente art.5, comma 3, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.



Art. 9

Criteria di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita a pena di decadenza dall'usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.



Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione


1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.



Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui



non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;



2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.



11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta Legge.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.


15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12


Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2 o di aziende da essi controllate nonché di altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno



medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.


9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

A handwritten signature consisting of a stylized 'K' followed by a cursive flourish.A handwritten signature consisting of a stylized 'L' followed by a cursive flourish.A handwritten signature consisting of a stylized 'S' followed by a cursive flourish.

Art. 13

Contributi sindacali


1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.



Art. 14

Scadenza


1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente accordo, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all'art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.



Art. 15

Norme finali


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Art. 16

Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b) e c).
2. Il presente accordo viene depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.



Il 12 dicembre 2001 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e


SNALEC


premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477;

ASCOTRIBUTI



SNALEC





- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

si è convenuto quanto segue:





Art. 1

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112 » .

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Art. 2



Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:


- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.




Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo

12.



Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;


b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:



- a) di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art 2;
- b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'AGO;
- c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all'AGO, anche a detto speciale Fondo;



a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.


5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a series of overlapping, curved lines.A handwritten signature in black ink, with a large, sweeping loop at the bottom and several vertical strokes above it.

Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, destinata anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art.5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L'ammontare della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui all'art.4, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall'eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.
2. L'ammontare complessivo della assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e l'erogazione annua in favore del fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.
3. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.
 - b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.
5. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:




- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art 5, comma 1, lett. a, n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

u
60





Art.7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali; nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle suddette procedure, l'accesso alle prestazioni previste nella presente lett.c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art.2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera c) che precede.




2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

65
w
ff




Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui al precedente art.5, comma 3, ovvero della maggiore età.



3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.



Art. 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni



1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di decadenza dall'usufruità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a few sharp strokes and a pointed end.

Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione



1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.



Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui



non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: $1/360$ della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;



2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.



11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.



12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta Legge.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.


16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.



Art. 12



Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2 o di aziende da essi controllate nonché di altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno



medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

A handwritten signature consisting of a stylized 'A' followed by a 'W'.A handwritten signature consisting of several overlapping, curved lines.A handwritten signature consisting of a large, stylized 'D' with a long horizontal stroke extending to the left.

Art. 13



Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Art. 14

Scadenza



1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente accordo, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all'art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.



Art. 15

Norme finali



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sweeping stroke that curves upwards and then downwards.A handwritten signature in black ink, characterized by a large, circular loop at the beginning and several vertical strokes.

Art. 16

Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b) e c).
2. Il presente accordo viene depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.



Il 12 dicembre 2001 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)


e

SILCEA


premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477;

ASCOTRIBUTI



SILCEA




- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;

- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

si è convenuto quanto segue:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line on the left and a series of curved strokes on the right.

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Art. 2



Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:



- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.




Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.



Art. 5

Prestazioni

I. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;


b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:


- a) di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art 2;
- b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'AGO;
- c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all'AGO, anche a detto speciale Fondo;



a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and a vertical stroke.

Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, destinata anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art.5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L'ammontare della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui all'art.4, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall'eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.



2. L'ammontare complessivo della assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e l'erogazione annua in favore del fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.

3. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.

4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:

- a) superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.
- b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

5. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:




- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art 5, comma 1, lett. a, n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.




Art.7

Accesso alle prestazioni

I. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:


- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera à), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle suddette procedure, l'accesso alle prestazioni previste nella presente lett.c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art.2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera c) che precede.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).




4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, appearing as a series of overlapping loops and lines.A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent circular loop at the bottom.

Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero


1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui al precedente art.5, comma 3, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.



Art. 9

Criteria di utilizzazione delle assegnazioni


1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di decadenza dall'usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.



Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione



1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.



Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui



non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:


- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

tw



11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.



12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta Legge.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.


16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.



Art. 12



Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2 o di aziende da essi controllate nonché di altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno



medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.



9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.



Art. 13

Contributi sindacali



1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long, sweeping underline.A handwritten signature in black ink, with a large, stylized initial 'A' and a long horizontal stroke at the bottom.

Art. 14

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente accordo, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all'art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.



Art. 15



Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 16

Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b) e c).
2. Il presente accordo viene depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' followed by a flourish.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or similar character followed by a diagonal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'E' or similar character with a long horizontal tail.

ACCORDO SINDACALE

per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, esistente al 31 dicembre 1998, del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

il giorno 4 aprile 2002 in Roma

tra


l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

UGL. Esattoriali

premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del



Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
27 novembre 1997, n. 477;

- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- dal rendiconto del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, che si allega al presente accordo, si evince che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo, ammonta a lire 1.137.642 milioni;

si è convenuto quanto segue:



Art. 1

L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a lire 1.137.642 milioni – euro 587.543.059,59 - è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del " Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto Legislativo 13 aprile 1999,n.112" che le sottoscritte Parti , nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore ed in attuazione delle disposizioni di legge citate in premessa, hanno convenuto di istituire presso l'INPS con l'accordo del 12 dicembre 2001, il cui contenuto deve qui ritenersi riprodotto.

Art. 2

L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte del Fondo di solidarietà di cui all'art 1 avviene tramite una assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, da parte del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.81 della Legge 21 novembre 2000, n.342, in ordine alla frazionabilità di detto avanzo patrimoniale per un periodo non inferiore a sei anni, l'assegnazione di cui al precedente comma non potrà essere annualmente superiore a lire 189.500 milioni – euro 97.868.582,38.

Art. 3

Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 della citata Legge 342/2000, ai competenti Dicasteri di emanare il decreto ivi previsto.

Il presente accordo viene depositato dalle parti stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del decreto citato al comma 1.



ACCORDO SINDACALE

per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, esistente al 31 dicembre 1998, del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

il giorno 28 febbraio 2002 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

SNALEC

premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del

9/2/02
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
27 novembre 1997, n. 477;

- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- il punto 2) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- dal rendiconto del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, che si allega al presente accordo, si evince che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo, ammonta a lire 1.137.642 milioni;

si è convenuto quanto segue:

Quelli
W



Art. 1

L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a lire 1.137.642 milioni – euro 587.543.059,59 - è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del “ Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112” che le sottoscritte Parti , nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore ed in attuazione delle disposizioni di legge citate in premessa, hanno convenute di istituire presso l'INPS con l'accordo del 12 dicembre 2001, il cui contenuto deve qui ritenersi riprodotto.

Art. 2

L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte del Fondo di solidarietà di cui all'art 1 avviene tramite una assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, da parte del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.81 della Legge 21 novembre 2000, n.342, in ordine alla frazionabilità di detto avanzo patrimoniale per un periodo non inferiore a sei anni, l'assegnazione di cui al precedente comma non potrà essere annualmente superiore a lire 189.500 milioni – euro 97.868.582,38.

Art. 3

Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 della citata Legge 342/2000, ai competenti Dicasteri di emanare il decreto ivi previsto.

Il presente accordo viene depositato dalle parti stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del decreto citato al comma 1.



ACCORDO SINDACALE

per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, esistente al 31 dicembre 1998, del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

il giorno 28 febbraio 2002 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

SILCEA

premesso che

- l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del

G. C. C. C.
A. M. M.

U. C. C. C.

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
27 novembre 1997, n. 477;

- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. a) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- dal rendiconto del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, che si allega al presente accordo, si evince che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo, ammonta a lire 1.137.642 milioni;

si è convenuto quanto segue:

g.c.c.

cn

lee

Art. 1

L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a lire 1.137.642 milioni – euro 587.543.059,59 - è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del “ Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112” che le sottoscritte Parti , nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore ed in attuazione delle disposizioni di legge citate in premessa, hanno convenuto di istituire presso l'INPS con l'accordo del 12 dicembre 2001, il cui contenuto deve qui ritenersi riprodotto.

Art. 2

L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte del Fondo di solidarietà di cui all'art 1 avviene tramite una assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, da parte del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.81 della Legge 21 novembre 2000, n.342, in ordine alla frazionabilità di detto avanzo patrimoniale per un periodo non inferiore a sei anni, l'assegnazione di cui al precedente comma non potrà essere annualmente superiore a lire 189.500 milioni – euro 97.868.582,38.

Art. 3

Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 della citata Legge 342/2000, ai competenti Dicasteri di emanare il decreto ivi previsto.

Il presente accordo viene depositato dalle parti stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del decreto citato al comma 1.



ACCORDO SINDACALE

per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, esistente al 31 dicembre 1998, del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

il giorno 28 febbraio 2002 in Roma

tra


l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e SINDART

premesso che



l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del



Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
27 novembre 1997, n. 477;

- le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
- dal rendiconto del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, che si allega al presente accordo, si evince che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo, ammonta a lire 1.137.642 milioni;

si è convenuto quanto segue:



Art. 1

L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a lire 1.137.642 milioni – euro 587.543.059,59 - è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del “ Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto Legislativo 13 aprile 1999,n.112” che le sottoscritte Parti , nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore ed in attuazione delle disposizioni di legge citate in premessa, hanno convenuto di istituire presso l'INPS con l'accordo del 12 dicembre 2001, il cui contenuto deve qui ritenersi riprodotto.

Art. 2



L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte del Fondo di solidarietà di cui all'art 1 avviene tramite una assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, da parte del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.81 della Legge 21 novembre 2000, n.342, in ordine alla frazionabilità di detto avanzo patrimoniale per un periodo non inferiore a sei anni, l'assegnazione di cui al precedente comma non potrà essere annualmente superiore a lire 189.500 milioni – euro 97.868.582,38.

Art. 3

Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 della citata Legge 342/2000, ai competenti Dicasteri di emanare il decreto ivi previsto.

Il presente accordo viene depositato dalle parti stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del decreto citato al comma 1.





*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 28 settembre 1998, n.337, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione;

VISTI i decreti legislativi di attuazione della sopra citata delega e, in particolare, l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, che ha previsto la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.44, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n.342 che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della sopra citata legge n.337 del 1998, ha previsto l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli allora Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il rendiconto, relativo all'anno 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla predetta legge n.377 del 1958 e successive modificazioni, dal quale si evince che il predetto avanzo patrimoniale ammonta a 1.137.642 milioni di lire, pari a 587.543.059,59 euro;

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 12 dicembre 2001 fra l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI) e le Associazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA, SNALEC e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, per l'istituzione, presso l'INPS, del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112", ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

PRESO ATTO dell'accordo stipulato in data 28 febbraio 2002 fra l'ASCOTRIBUTI, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, che prevede l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, tramite un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a lire 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

Articolo Unico

1. L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112", che l'Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA hanno convenuto di istituire presso l'INPS, con accordo stipulato in data 12 dicembre 2001 e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002.
2. L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, da parte del Fondo di solidarietà di cui al comma 1, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.

Roma, 13 NOV. 2002

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



per

ACCORDO SINDACALE

per l'aggiornamento dell'accordo 12 dicembre 2001, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

il giorno 15.11.2008 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

UGL Esattoriali

premesso che

- in data 12 dicembre 2001 le parti, nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia nel settore, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";




- le medesime parti in data 28 febbraio 2002 hanno sottoscritto l'accordo sindacale per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di Previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
- in relazione all'accordo sindacale di cui al precedente alinea è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si determina l'ammontare dell'avanzo patrimoniale da utilizzare per il finanziamento delle prestazioni a carico del suddetto Fondo di Solidarietà nonché la modalità di utilizzo di detto avanzo;
- tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è stata introdotta la circolazione dell'Euro;
- in relazione a quanto sopra è emersa la necessità di provvedere a un aggiornamento del testo dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 istitutivo dal più volte citato Fondo di Solidarietà del settore, che recepisca le novità, nel frattempo, intervenute;

Tutto ciò premesso le parti convengono di aggiornare l'accordo sindacale 12 dicembre 2001, come in premessa identificato, nei seguenti termini:

Art. 1

Nelle premesse viene aggiunto il seguente alinea:

- “- in data ~~13.11.2001~~ ^{13.11.2002} è stato emanato il Decreto Interministeriale di cui al precedente alinea, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari al 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della



riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, e che l'utilizzazione di tale avanzo patrimoniale da parte del suddetto Fondo di solidarietà, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni”.

Art. 2

L'art. 4, comma 1, lett. c) è sostituito dal seguente:

- “c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, nonché la eventuale misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3”;

Art. 3

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con

h

l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico all'Azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. ~~5~~¹¹, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale ~~13.11.2002~~, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art. 5, comma 1, lett. b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4 nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte della singola azienda del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi

9/11 / 65

aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.

b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

7. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art. 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

8. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art. 5.

dmr LS

11. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.”

Art. 4


L'art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: 852,15 euro lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a 1.568,00 euro; di 981,26 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra 1.568,00 euro e 2.479,00 euro e di 1.240,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.”


* * *

Nell'allegato 1 al presente accordo viene riportato il testo dell'accordo 12 dicembre 2001 coordinato con le modifiche di cui ai precedenti articoli.

ASCOTRIBUTI



UGL Esattoriali



ACCORDO SINDACALE

per l'aggiornamento dell'accordo 12 dicembre 2001, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

il giorno 15.11.2002 in Roma

tra


l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

SILCEA

premesso che

- in data 12 dicembre 2001 le parti, nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia nel settore, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";



- le medesime parti in data 28 febbraio 2002 hanno sottoscritto l'accordo sindacale per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di Previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
- in relazione all'accordo sindacale di cui al precedente alinea è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si determina l'ammontare dell'avanzo patrimoniale da utilizzare per il finanziamento delle prestazioni a carico del suddetto Fondo di Solidarietà nonché la modalità di utilizzo di detto avanzo;
- tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è stata introdotta la circolazione dell'Euro;
- in relazione a quanto sopra è emersa la necessità di provvedere a un aggiornamento del testo dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 istitutivo dal più volte citato Fondo di Solidarietà del settore, che recepisca le novità, nel frattempo, intervenute;

Tutto ciò premesso le parti convengono di aggiornare l'accordo sindacale 12 dicembre 2001, come in premessa identificato, nei seguenti termini:

Art. 1

Nelle premesse viene aggiunto il seguente alinea:

- in data ~~13.11.2002~~ ^{13.11.2002} è stato emanato il Decreto Interministeriale di cui al precedente alinea, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari al 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della



riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, e che l’utilizzazione di tale avanzo patrimoniale da parte del suddetto Fondo di solidarietà, avviene tramite un’assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni”.

Art. 2

L’art. 4, comma 1, lett. c) è sostituito dal seguente:

- “c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell’assegnazione annuale di cui all’articolo 6, comma 4, nonché la eventuale misura del contributo addizionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all’articolo 6, comma 3”;

Art. 3

L’art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6


Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all’1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con



l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico all'Azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. ^H5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale ~~13.11.2002~~, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art. 5, comma 1, lett. b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4 nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte della singola azienda del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi



aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.

b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

7. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art. 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

8. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art. 5.



11. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.”

Art. 4


L'art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: 852,15 euro lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a 1.568,00 euro; di 981,26 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra 1.568,00 euro e 2.479,00 euro e di 1.240,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.”

* * *

Nell'allegato 1 al presente accordo viene riportato il testo dell'accordo 12 dicembre 2001 coordinato con le modifiche di cui ai precedenti articoli.

ASCOTRIBUTI



SILCEA



ACCORDO SINDACALE

per l'aggiornamento dell'accordo 12 dicembre 2001, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

il giorno 15-11-2002 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

SNALEC

premesso che

- in data 12 dicembre 2001 le parti, nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia nel settore, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";



- le medesime parti in data 28 febbraio 2002 hanno sottoscritto l'accordo sindacale per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di Previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
- in relazione all'accordo sindacale di cui al precedente alinea è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si determina l'ammontare dell'avanzo patrimoniale da utilizzare per il finanziamento delle prestazioni a carico del suddetto Fondo di Solidarietà nonché la modalità di utilizzo di detto avanzo;
- tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è stata introdotta la circolazione dell'Euro;
- in relazione a quanto sopra è emersa la necessità di provvedere a un aggiornamento del testo dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 istitutivo dal più volte citato Fondo di Solidarietà del settore, che recepisca le novità, nel frattempo, intervenute;

Tutto ciò premesso le parti convengono di aggiornare l'accordo sindacale 12 dicembre 2001, come in premessa identificato, nei seguenti termini:

Art. 1

Nelle premesse viene aggiunto il seguente alinea:

- “- in data 13.11.2002 è stato emanato il Decreto Interministeriale di cui al precedente alinea, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari al 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della

dv *LA*



riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, e che l'utilizzazione di tale avanzo patrimoniale da parte del suddetto Fondo di solidarietà, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni”.

Art. 2

L'art. 4, comma 1, lett. c) è sostituito dal seguente:

“c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, nonché la eventuale misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3”;

Art. 3

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Finanziamento


1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con



l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico all'Azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale *13.11.2002*, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art. 5, comma 1, lett. b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4 nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:
 - a) superamento da parte della singola azienda del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi



aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.

b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

7. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art. 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1;
- b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2;
- c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

8. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art. 5.



11. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.”

Art. 4


L'art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: 852,15 euro lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a 1.568,00 euro; di 981,26 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra 1.568,00 euro e 2.479,00 euro e di 1.240,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.”

* * *

Nell'allegato 1 al presente accordo viene riportato il testo dell'accordo 12 dicembre 2001 coordinato con le modifiche di cui ai precedenti articoli.

ASCOTRIBUTI



SNALEC



ACCORDO SINDACALE

per l'aggiornamento dell'accordo 12 dicembre 2001, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"

il giorno 15.11.2002 in Roma

tra


l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e SINDART

premesso che

in data 12 dicembre 2001 le parti, nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia nel settore, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";



- le medesime parti in data 28 febbraio 2002 hanno sottoscritto l'accordo sindacale per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di Previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
- in relazione all'accordo sindacale di cui al precedente alinea è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si determina l'ammontare dell'avanzo patrimoniale da utilizzare per il finanziamento delle prestazioni a carico del suddetto Fondo di Solidarietà nonché la modalità di utilizzo di detto avanzo;
- tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è stata introdotta la circolazione dell'Euro;
- in relazione a quanto sopra è emersa la necessità di provvedere a un aggiornamento del testo dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 istitutivo dal più volte citato Fondo di Solidarietà del settore, che recepisca le novità, nel frattempo, intervenute;

Tutto ciò premesso le parti convengono di aggiornare l'accordo sindacale 12 dicembre 2001, come in premessa identificato, nei seguenti termini:


Art. 1

Nelle premesse viene aggiunto il seguente alinea:

- “- in data *13.11.2002* è stato emanato il Decreto Interministeriale di cui al precedente alinea, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari al 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della







riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, e che l'utilizzazione di tale avanzo patrimoniale da parte del suddetto Fondo di solidarietà, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni”.

Art. 2

L'art. 4, comma 1, lett. c) è sostituito dal seguente:

“c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, nonché la eventuale misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3”;

Art. 3


L'art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con



l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico all'Azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale ~~13.11.2002~~, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all'art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui al citato art. 5, comma 1, lett. b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4 nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:

a) superamento da parte della singola azienda del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi



aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.

b) esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

7. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art. 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1;

b) dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2;

c) dal 65% all'85% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

8. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art. 5.



11. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.”

Art. 4


L'art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: 852,15 euro lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a 1.568,00 euro; di 981,26 euro lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra 1.568,00 euro e 2.479,00 euro e di 1.240,00 euro lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.”

* * *

Nell'allegato 1 al presente accordo viene riportato il testo dell'accordo 12 dicembre 2001 coordinato con le modifiche di cui ai precedenti articoli.

ASCOTRIBUTI HABI FAICRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA SINDART



111. -

Ascotributi

Associazione Nazionale fra i Concessionari
del Servizio di Riscossione dei Tributi

Prot. n. 2034/GV/ap

Roma, 20 dicembre 2002

*J. 2002
L. 10.1.03*

Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dipartimento per le politiche del Lavoro
e dell'Occupazione e Tutela dei lavoratori
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Divisione V
Via Fornovo, 8

00100 ROMA RM



Oggetto: **Istituzione del Fondo di solidarietà per il personale "esattoriali" -
Accordo 12 dicembre 2001 e successive integrazioni e modifiche -
Decreto 13 novembre 2002 per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale
al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza "esattoriali".**

In relazione alla istituzione del Fondo di solidarietà in oggetto e del decreto 13 novembre 2002 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 2 dicembre 2002 - concernente la determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, si allega la relazione tecnica sul predetto istituendo Fondo di solidarietà concernente:

- a) la valutazione del costo degli assegni straordinari per il sostegno al reddito per i processi di ristrutturazione caratterizzati da un esubero strutturale di addetti;
- b) il regime di finanziamento dell'istituendo Fondo di solidarietà, alla luce di quanto disposto dal citato decreto 13 novembre 2002;
- c) criteri di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale di cui al decreto 13 novembre 2002 da parte di ciascuna azienda concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gerardo Chirò



RELAZIONE TECNICA SUL FONDO DI SOLIDARIETA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DELLA RISCOSSIONE

Premessa

Il Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio della riscossione – che le Organizzazioni sindacali del settore hanno convenuto di istituire con il contratto collettivo 12 dicembre 2001 – prevede misure per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale di detto personale.

La platea di personale cui esso si rivolge è pari a circa 13.000 unità.

Il Fondo è finalizzato a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori del settore ed a fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali.

Costo degli assegni straordinari

Per quanto concerne, in particolare, i processi di ristrutturazione caratterizzati da un esubero strutturale di addetti è previsto l'intervento in via straordinaria del Fondo attraverso l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito per un periodo di 60 mesi.

Ponendo in relazione il limite temporale degli assegni straordinari con le anzianità contributive e le classi di età del personale destinatario, si stima che, nel primo anno di funzionamento del fondo, possano usufruire dell'assegno straordinario circa 1.200 unità con un periodo di utilizzo medio degli assegni straordinari di circa 3 anni.

Nel biennio successivo si stimano, complessivamente, circa 600 unità lavorative quali destinatarie dell'assegno straordinario per un periodo di utilizzo medio che tende al massimo consentito (60 mesi).

Negli anni successivi si stima un ricorso annuo a tale forma di sostegno per circa 200 unità con un utilizzo medio pari, sempre, al massimo consentito.

Il costo medio annuo di ogni assegno straordinario e della correlata contribuzione previdenziale, calcolato sulle tabelle retributive del settore e tenendo conto dei criteri di calcolo previsti per la determinazione dell'assegno straordinario, si stima pari a circa 41.000 euro.

Moltiplicando tale importo per il numero di assegni che annualmente si prevede di corrispondere secondo le sopra indicate proiezioni (oscillanti nei primi 6 anni tra 1.200 e 1.350 per poi flettere rapidamente, negli anni successivi, fino a meno di 200) si reputa congrua la stima di un costo complessivo globale, per tutto il periodo di funzionamento del Fondo, di tale forma di intervento in circa 400 milioni di euro, annualmente ripartito, nei primi sei anni, per circa 50 – 55 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura calante da 38 milioni di euro a 7 milioni di euro.

Regime di finanziamento del Fondo

Un particolare regime di finanziamento regola l'erogazione poste a carico del Fondo in oggetto in quanto, in attuazione dell'art.81 della legge n.342/2000 e del successivo accordo tra le parti sociali, con il Decreto 13 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998 e quantificato in 587.543.059,59 euro, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, è stato destinato al suddetto finanziamento per un periodo non inferiore a 6 anni con una assegnazione annua di importo non superiore a 97.868.582,38 euro.

Dal raffronto delle stime del costo degli assegni straordinari con le disponibilità rivenienti dall'utilizzo dell'avanzo patrimoniale di cui sopra, si evince che tale ultima disponibilità è tale non solo da coprire il costo degli assegni in parola ma di finanziare anche le altre forme di intervento a carico del Fondo di solidarietà.

Va, in ogni caso, ribadito che qualora, per qualsiasi evenienza, le suddette disponibilità finanziarie rivenienti dall'utilizzo dell'avanzo patrimoniale fossero insufficienti a coprire il costo delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà, scatterebbe la contribuzione prevista dall'art. 6 del regolamento del Fondo, restando, ovviamente, esclusa ogni forma di onere a carico della finanza pubblica.

Criteri di utilizzazione aziendale dell'avanzo patrimoniale

Circa i criteri per la utilizzazione, da parte di ciascuna azienda, dell'assegnazione di cui sopra, l'art. 9 del Regolamento prevede una particolare disciplina.

In particolare, va presa la contribuzione media del triennio 1999-2001 versata all'assicurazione generale obbligatoria da tutte le aziende di cui al precedente art. 2 e raffrontata con quella versata, per lo stesso periodo ed allo stesso titolo, da ciascuna azienda. Il rapporto percentuale che si ottiene dalla predetta operazione costituisce, per ogni singola azienda, il plafond massimo usufruibile dell'assegnazione prevista dal precedente art. 6.

Cosicché, supposta la media triennale della contribuzione complessiva all'AGO pari a 100 e quella di una singola azienda, per lo stesso periodo ed allo stesso titolo, pari a 3, la percentuale che si ottiene dalla divisione dei due precedenti valori sarà pari al 3%. Applicando tale percentuale all'ammontare complessivo dell'assegnazione – pari ad euro 587.543.059,59 – si determinerà l'ammontare massimo dell'assegnazione di cui all'art. 6 che detta singola azienda potrà usufruire, nei tempi e nei limiti stabiliti dal regolamento, per l'accesso alle prestazioni erogabili dal Fondo di solidarietà. Le eventuali ulteriori prestazioni richieste da tale azienda che non trovano copertura nel plafond massimo usufruibile come sopra determinato saranno soggette alla relativa contribuzione prevista dai commi 1 e 3 dell'art. 6.



Roma 18 FEB. 2003

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 312701. 10CL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZ. GENERALE
ARRIVATO
18 FEB. 2003
N. 50943

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo

E, p.c.

All'Ufficio legislativo tesoro

ROMA

Oggetto: schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali - Articolo 2, comma 28, legge n. 662/96.

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto indicato, trasmesso a questo Ufficio con nota n. 50558 del 30 gennaio u.s. dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'esito dell'istruttoria condotta con gli Uffici di questa Amministrazione, lo Scrivente rappresenta che, per gli aspetti di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO
DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Stefano Rizzo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

DEG/68600/40177

	Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali Ufficio Legislativo
A R R I V O	
VENERDI 24 GENNAIO 2003 12.33	
N. Prot. 89067 / 16/369 / 13	

Roma, 24 GEN. 2003

**AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
- Ufficio legislativo

e, per conoscenza:

- Dipartimento per le politiche del lavoro e
dell'occupazione e tutela dei lavoratori

**ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO/FINANZE**

ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali - Art. 2, comma 28, legge n. 662/96.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 50173 del 14 gennaio 2003, con la quale il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori ha chiesto di esprimere le valutazioni sullo schema di provvedimento in oggetto indicato.

Al riguardo, nulla osta da parte di questo Ufficio all'ulteriore corso del provvedimento in parola.

Si ravvisa, comunque, la necessità di acquisire il parere dell'Ufficio del coordinamento legislativo/finanze in merito al provvedimento in questione.

IL CAPO DELL'UFFICIO



68
29
15
Roma. 23 FEB. 2003

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Al l'Ufficio Legislativo - Tesoro
SEDE

Ufficio VII

Prot. N. 0007798. *Allegati* *Proposta nota del...*

(Rif. prot. entrata n. 0006871)

Oggetto: Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali - Articolo 2, comma 28, legge 662/96.

Si fa riferimento alla nota n. ACG/68LAV/39629 del 16 gennaio u.s., con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, ai fini della valutazione, lo schema di regolamento di cui all'oggetto.

Al riguardo, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza si fa presente che nulla osta al suo ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO
23 FEB. 2003
Prot. N. 40112

Copia prima del parere del CdS.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art. 17, comma 3;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

VISTO l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale,

per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997;

VISTO l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

VISTO il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

VISTI i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n.377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958,

e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;

VISTO, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà disciplinato dal presente regolamento;

SENTITE, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del ;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Costituzione del Fondo)

1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 » .

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Art. 2

(Finalità del Fondo)

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

(Amministrazione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4

(Compiti del Comitato amministratore del Fondo)

1. Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

Art. 5

(Prestazioni)

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:

- a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
- c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Art. 6

(Finanziamento)

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella

misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b).

5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.

6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, così come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri

datori di lavoro.

b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualità.

7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);
- b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);
- c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

(Accesso alle prestazioni)

I. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2 :
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a

strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

- c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
- d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8

(Individuazione dei lavoratori in esubero)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento,

concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto, il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art.5, comma 3, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

(Criteri di utilizzazione delle assegnazioni)

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

3. il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Art. 10

(Criteri di precedenza e turnazione)

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11

(Prestazioni: criteri e misure)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: $1/360$ della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995,

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12

(Cumulabilità della prestazione straordinaria)

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 13

(Contributi sindacali)

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Art. 14

(Scadenza)

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della

riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 15


(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1584/03

Roma, addi. 17 APRILE 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento avente ad oggetto «Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 989/03 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Cian

MINISTERO LAVORO E
POLITICHE SOCIALI

Gab. dell'On Ministro

ROMA

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
17 APR. 2003
N. 52065



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 marzo 2003

N. della Sezione: 989/03

OGGETTO:

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI.

Schema di regolamento avente ad oggetto «*Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*».

La Sezione

VISTA la relazione senza numero né data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO

Con relazione in epigrafe l'Amministrazione rileva quanto segue.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997, un regolamento-quadro per l'estensione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, in applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del suddetto regolamento, nonché dalle specifiche disposizioni di legge regolanti il settore del servizio di riscossione dei tributi (art. 63, comma 7, del d.lgs.13 aprile 1999, n.112), le organizzazioni sindacali del predetto settore hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del relativo contratto collettivo del 12 dicembre 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detto settore.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento istitutivo del detto Fondo.

Lo schema di regolamento si compone di 15 articoli.

- l'articolo 1 istituisce il Fondo, dotandolo di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale;
- l'articolo 2 esplicita le finalità del Fondo, identificandone i destinatari;
- l'articolo 3 detta le norme sulla composizione e sulla nomina degli organi preposti alla amministrazione del Fondo;

- l'articolo 4 disciplina i compiti del Comitato amministratore, l'attività di valutazione della documentazione prodotta, le ispezioni presso le strutture ed il rilascio del provvedimento;
- l'articolo 5 detta la tipologia degli interventi e delle prestazioni del Fondo;
- l'articolo 6, disciplina le modalità di finanziamento del Fondo;
- l'articolo 7 disciplina i presupposti e le condizioni di accesso alle prestazioni;
- l'articolo 8 detta disposizioni per l'individuazione dei lavoratori in esubero;
- l'art. 9 detta i criteri per l'utilizzazione dell'assegnazione straordinaria da parte del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'articolo 10 disciplina le modalità di accesso delle aziende alle prestazioni;
- l'articolo 11 fissa i criteri e le misure delle prestazioni;
- l'articolo 12 disciplina le ipotesi di cumulabilità;
- l'articolo 13 salvaguarda il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali;
- l'articolo 14 stabilisce la durata del fondo;
- l'articolo 15 prevede il rinvio alle disposizioni del d.i. 27 novembre 1997, n. 477.

CONSIDERATO

In ordine allo schema di regolamento in esame si osserva, in via preliminare, che pur essendo il testo ricalcato su quello concordato in sede di contrattazione sindacale e pur ripetendo schemi già sottoposti all'esame favorevole della Sezione, lo stesso appare formulato in maniera tale da richiedere alcuni interventi di carattere formale per renderne più agevoli la lettura e la comprensione.

Per quanto concerne l'art. 2, si segnala la seguente possibile formulazione:

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende

concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;

b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);

c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),

interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Si tratta di un semplice adeguamento formale che rende più scorrevole il testo, senza alterarne la sostanza.

Identico discorso può farsi per l'art. 3, comma 4, dove le parole "la nomina non può essere effettuata per più di due volte", vanno sostituite con "e non possono essere confermati per più di due mandati"; sempre al comma 4, la parola "causale" va sostituita con la parola "causa".

All'art. 5 comma 3, non si comprende se il periodo di tempo che manca per il conseguimento della pensione sia un periodo massimo, nel qual caso l'inciso "o inferiore a 60 mesi" rappresenta un *quid pluris* (essendo invero di tutta evidenza che nel periodo massimo sono compresi anche i periodi di durata inferiore), ovvero se per tale *periodo inferiore* sia necessaria la richiesta del datore di lavoro (nel qual caso il concetto troverebbe migliore espressione con la formulazione "o, su richiesta del datore di lavoro, inferiore a 60 mesi ...").

Al comma 2 dell'art. 8, va chiarito che cosa si intenda per "*maggior et *" (che non   certamente quella prevista dal codice civile per l'acquisto della capacit  di agire).

Al comma 7 dell'art. 11, l'ultima frase va modificata come segue: "...e cio  *1/360  della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilit  percepita dall'interessato, per ogni giornata*".

Infine, al primo e secondo comma dell'art. 12, i termini "acquisiti" e "acquisizione", riferiti ai redditi del dipendente nel periodo di fruizione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, vanno sostituiti, rispettivamente, con "*percepiti*" e "*percezione*".

Si osserva, infine, che:


- all'art. 3, comma 1, manca la previsione, per gli esperti componenti il Comitato amministratore, della incompatibilit  (prevista dall'art.4, comma 5, del d.P.R. n. 477 del 1997) con le cariche ricoperte nelle organizzazioni sindacali, incompatibilit  che  , invece, opportuno ripristinare;

- all'art. 4, comma 1, lett. e), si prevede una funzione non prevista dal d.P.R. n. 477 del 1997, e cio  quella di "*decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni*", materia che non   attribuibile al Comitato amministratore.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)

